

INFORMATIVA PERIODICA: NOVITA' SUL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno: le ultime news

La Legge di stabilità 2016 riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale. Tale credito spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

ADEMPIMENTI

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: LE ULTIME NEWS

Premessa

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre del Decreto del Mise, relativo al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ha definito quelle che sono le risorse finanziarie per le PMI che decidono di acquisire, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Il primo stanziamento di risorse finanziarie è pari a 163.000.000 di euro di cui 123 mln destinati alle regioni meno sviluppate e 40 mln a quelle cosiddette in transizione.

Normativa di riferimento

La Legge di stabilità 2016, commi da 98 a 108 riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, così come definito dal del Regolamento UE n. 651/2014, punti 49,50,51, e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati "a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019".

Destinatari dell'agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa in forza di quanto previsto dall'art.55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall'impresa stessa; esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell'impresa stessa.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

L'agevolazione non trova applicazione per i soggetti che operano

- nei settori dell'industria siderurgica,
- carbonifera,
- della costruzione navale,

- delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
- della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
- nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non è riconosciuta alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Condizioni di accesso all'agevolazione

Il credito d'imposta opera nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.

Per ciascun progetto di investimento le percentuali sopra richiamate sono calcolate su un importo massimo pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

DIMENSIONE IMPRESA	PERCENTUALE AGEVOLABILE	IMPORTO MASSIMO
Piccole imprese	20%	1,5 mln
Medie imprese	15%	5 mln
Grandi imprese	10%	15 mln

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Rientrano quindi nel perimetro dell'agevolazione gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione

- ✓ di un nuovo stabilimento,
- ✓ all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- ✓ alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
- ✓ a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,

- ✓ ovvero per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

I beni agevolabili devono presentare le seguenti caratteristiche

- ✓ Devono essere strumentali rispetto all'attività svolta, strumentalità che può essere collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche intrinseche o alla sua destinazione nell'attività di riferimento;
- ✓ Di uso durevole;
- ✓ Idonei ad essere utilizzati come strumento di produzione nel processo produttivo;

La determinazione dell'importo agevolabile

Le indicazioni ai fini della individuazione dell'importo agevolabile sono riportate nel comma 101 il quale stabilisce che Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, **eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.** Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione

Ai fini della determinazione del credito spettante all'investimento netto come sopra individuato devono essere applicate le seguenti percentuali:

- ✓ 20% per le piccole imprese;
- ✓ 15% per quelle di medie dimensioni;
- ✓ 10% per le grandi imprese;

Le percentuali sono applicabili su investimenti massimi pari rispettivamente a:

- ✓ 1,5 mln;
- ✓ 5 mln;
- ✓ 15 mln.

Il raggiungimento delle soglie di cui sopra va verificato al netto della deduzione degli ammortamenti così come sopra riportati.

Nella determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito d'imposta:

- ✓ L'investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta per beni rientranti nelle stesse categorie di quelli agevolabili;
- ✓ Non rilevano gli ammortamenti dei beni che rientrano tra quelli oggetto di richiesta di agevolazione.

Ai fini della determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito di imposta **non rilevano gli importi dedotti** in applicazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. **Super-ammortamento**) - relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Inoltre la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, non rileva neanche ai fini della determinazione del valore degli investimenti su cui calcolare il credito di imposta.

Pertanto, nel caso in cui l'investimento riguardi un bene strumentale nuovo del costo di 100, nel calcolo dell'investimento lordo deve essere assunto il valore di 100 e non quello di 140 così come maggiorato per effetto dell'applicazione del cd. maxi-ammortamento (circolare 34/E)

Il decreto del Mise

Nella Gazzetta Ufficiale n.225 del 26 settembre è stato pubblicato il decreto del Mise con il quale sono state stanziare le prime risorse collegata al credito di imposta in trattazione.

Il decreto specifica che le risorse stanziare sono utilizzate a favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi.

L'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta è concessa in seguito alla presentazione della richiesta di accesso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Come specificato nella circolare 34/e del 4 agosto 2016 L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico le comunicazioni collegate alle richieste di fruizione del credito positivamente esitate, riferite alle piccole e medie imprese non appartenenti al settore dell'agricoltura o della pesca e acquacoltura.

Il controllo dell'Amministrazione finanziaria è volto alla correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità. *La compensazione del*

credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.

Il primo punto del decreto in commento va subito a individuare in maniera ancora più specifica i soggetti beneficiari delle risorse specifiche stanziare aggiungendo un'ulteriore previsione di distinzione; è stabilito che l'acquisizione di beni strumentali nuovi deve rispettare i seguenti criteri di ammissibilità:

- l'ammontare lordo complessivo, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta deve essere maggiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- riguardare tutte le attività economiche, a parere di chi scrive ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla normativa di riferimento di cui alla Legge n°208 del 2015;
- riconducibile a strutture produttive ubicate nelle Regioni espressamente agevolabili e individuate dalla normativa di riferimento;
- In linea con agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente indicati dal decreto, ossia:
 - industria intelligente e sostenibile;
 - aerospazio e difesa;
 - salute, alimentazione e qualità della vita;
 - industria della creatività turistico-culturale;
 - agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente.

I progetti di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra sono soggetti ad apposita fase di istruttoria. I criteri di valutazione seguiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese nella suddetta fase fanno principalmente riferimento a:

- a) coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto.

Tale criterio è valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:

1. attività economica svolta dal soggetto proponente in relazione alla struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, desumibile dal codice di attività di cui al quadro B, sezione I, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

SEZIONE I Ubicazione della struttura produttiva	B1	Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva				
		Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune
	B2	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	<input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	Numero civico	Codice attività

2. progetti di investimento rientranti nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente sopra richiamata
3. caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione.

b) qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformità agli obiettivi dell'Azione 3.1.1 del PON (Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR).

Azione 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente

L'azione è finalizzata a intervenire in modo preventivo rispetto a situazioni di transizione industriale dei comparti produttivi strategici per la competitività del Paese che, in conseguenza della dinamica della domanda e della forte concorrenza internazionale, necessitano di un riposizionamento competitivo attraverso la riqualificazione in senso innovativo dei propri processi e prodotti industriali. L'azione si attua attraverso interventi di riqualificazione competitiva comprendenti l'attrazione di investimenti esterni, l'innalzamento del livello tecnologico delle produzioni, la creazione di nuove opportunità di mercato, ed eventualmente l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti delle imprese.

A tale fine vengono considerati i seguenti elementi:

1. caratteristiche del progetto di investimento,
2. ammontare complessivo lordo dell'investimento
3. carattere innovativo del progetto di investimento: sono considerati a carattere innovativo i progetti di investimento rientranti in una delle righe da B20 a B24 di cui al quadro B, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito

SEZIONE III Elenco beni strumentali	
B20	Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti
B21	Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive
B22	Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche
B23	Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico
B24	Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo

A seguito dell'attività di istruttoria viene rilasciato un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON, che contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario

Le PMI destinatarie del provvedimento successivo alla fase di istruttoria di cui sopra devono provvedere a presentare annualmente al Ministero la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, "allegando la documentazione di spesa e l'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero".

Il termine finale per la fruizione del credito d'imposta cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto e per la relativa compensazione con il modello F24 è il 31 dicembre 2023.

ESEMPIO PRATICO

Un'azienda di medie dimensioni in un determinato periodo di imposta, effettua investimenti agevolabili pari a 700.000 euro di cui:

- 400.000 per impianti;
- 300.00 per macchinari.

Sono presenti in bilancio ammortamenti fiscali così individuati:

- ✓ 100.000 per impianti;
- ✓ 65.000. per macchinari;
- ✓ 27.000 per attrezzature.

Determinazione dell'importo agevolabile

DESCRIZIONE		IMPORTO
A	Impianti	400.000
B	Macchinari	300.000
C	Attrezzature	0

D	<u>Investimento lordo (a+b+c)</u>	<u>700.000</u>
E	Amm.to impianti già presenti nella struttura produttiva	100.000
F	Amm.to macchinari già presenti nella struttura produttiva	65.000
G	<u>Totale ammortamenti rilevanti</u>	<u>165.000</u>
Investimento netto agevolabile		535.000

Non rilevano in questo caso gli ammortamenti relativi alle attrezzature in quanto le stesse non sono state oggetto di nuovo investimento.

Il credito di imposta in commento, utilizzabile solo in compensazione, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.